



Parco dei Colli di Bergamo

Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo

Verifica di Esclusione da Valutazione Ambientale Strategica



Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo

Parco dei Colli di Bergamo

Via Valmarina 25, 21123, Bergamo

Area Tecnica: ufficiotecnico@parcocolliberghamo.it

Area Ambientale: tutelaambiente@parcocolliberghamo.it

documento di sintesi

Novembre 2009



1. introduzione

- 1.1 struttura del documento
- 1.2 il documento di sintesi
- 1.3 normativa di riferimento

2. processo metodologico

- 2.1 le fasi
- 2.2 i soggetti coinvolti

3. i contenuti sul piano

- 3.1 premessa
- 3.2 contenuti normativi del piano
- 3.3 obiettivi
 - 3.3.1 obiettivi generali
 - 3.3.2 componente ambientale del piano
 - 3.3.3 componente territoriale del piano
- 3.4 Metodologia di elaborazione del piano
- 3.5 Contenuti dei piani

4. Dati per la verifica di eventuali effetti significativi sull'ambiente

- 4.1 Progettazione e attività
- 4.2 Effetti su pianificazione
- 4.3 Effetti di sviluppo sostenibile
- 4.4 Problematiche ambientali
- 4.5 Rapporto con altri Piani
- 4.6 Caratteristiche degli effetti e aree interessate
 - 4.6.1 Probabilità, durata, frequenza, reversibilità
 - 4.6.2 Carattere cumulativo degli effetti
 - 4.6.3 Natura transfrontaliera, rischi per la salute umana e per l'ambiente
 - 4.6.4 Entità di estensione degli effetti del piano
 - 4.6.5 Valore e vulnerabilità
 - 4.6.6 Effetti su aree e paesaggi protetti

5. Coerenza esterna rispetto ad altri piani

- 5.1 Rapporti con PTC Parco Colli Bergamo
- 5.2 Rapporti con PTCP (Bergamo)
- 5.3 Rapporti con la pianificazione urbanistica comunale
- 5.4 Rapporti con altri strumenti di pianificazione
 - 5.4.1 piano di bacino del fiume po
 - 5.4.2 piano faunistico – venatorio provinciale
 - 5.4.3 piani assestamento forestale
 - 5.4.4 biodiversità (rete natura 2000)
 - 5.4.5 Piano di miglioramento ambientale



Parco dei Colli di Bergamo

Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo

Verifica di Esclusione da Valutazione Ambientale Strategica

*L'autorità procedente predispone un **documento di sintesi** contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana, sul patrimonio culturale.*

Inoltre nel documento è necessario dare conto della verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Ai fini della consultazione il documento è messo a disposizione per trenta giorni presso gli uffici dell'autorità procedente e pubblicato sul web.

L'autorità competente, in collaborazione con quella procedente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione del documento di sintesi, al fine dell'espressione del parere.

*L'autorità procedente convoca la **Conferenza di verifica** alla quale partecipano l'autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e l'autorità competente per SIC e ZPS.*

estratto deliberazione Giunta Regionale N. 8/6420 del 27 dicembre 2007

Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi/VAS (art. 4 L.R. n. 12/05, d.c.r. 351/2007)

Autorità proponente/procedente
Consorzio Parco dei Colli di Bergamo

Autorità competente
Responsabile Servizio Area Tecnica, Responsabile Servizio Tutela Ambientale e del verde, Direttore del Parco

Tecnico incaricato
Il Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e del Verde
p.a. Pasqualino Bergamelli



1. Introduzione

- la Regione Lombardia ha approvato in data 11-3-2005 la legge n. 12 "Legge per il governo del territorio", la quale ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e, tra l'altro, ha introdotto, con l'art. 4, la "valutazione ambientale dei piani";
- Il parco naturale dei Colli di Bergamo è stato istituito con legge regionale n. 7 del 27 marzo 2007. All'interno del parco naturale sono comprese due riserve naturali parziali, la riserva naturale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza e quella del Canto Alto e della Valle del Giongo, identificate con l'approvazione del P.T.C. (l.r. 8/1991).
- L'art. 3.3 del Piano territoriale di Coordinamento l.r. 8/1991 individua i piani di settore da predisporre ; il punto 3.3.b specifica il settore funzionale "tutela e valorizzazione dell'attività agricola"
- il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, con Deliberazione VIII/351 del 13-3-2007, gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", come previsto dall'art. 4, comma 1 della L.R. 12/2005 sopra richiamata, i quali definiscono attori e fasi del processo di VAS:
- l'art. 4, comma 4, della L.R. 12/2005 prevede che sino all'approvazione del provvedimento della Giunta Regionale che definisca, come disposto dal comma 1, ultima parte, del medesimo art. 4 – un sistema di indicatori che permettano di valutare gli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale, l'Ente competente ad approvare la variante n. 1 del Piano di Settore Agricolo, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nei piani stessi;
- ai sensi dei sopracitati criteri regionali, la VAS costituisce per i piani ed i programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione e i provvedimenti di approvazione adottati in assenza di VAS, ove prescritta, sono nulli;
- il 23/12/2005 con Del. di A.C. n. 21 viene adottato il Piano di settore Agricolo del Parco dei Colli di Bergamo;
- il 28/06/2006 con Del. di A.C. n. 8 viene approvato il Piano di settore Agricolo del Parco dei Colli di Bergamo;
- La normativa europea (Direttiva 2001/42/CE) sancisce il principio generale secondo il quale per tutti i piani e i programmi, che possano avere effetti significativi sull'ambiente, deve essere effettuato un percorso di Valutazione Ambientale (VAS), così come per i piani e i programmi per i quali sia stata prescritta la Valutazione d'incidenza ai sensi della Direttiva Habitat (Direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).
- l'art. 6 della D.G.R. VIII/6420 (Direttiva CE 2001/42) prevede la possibilità di escludere un piano dal processo di Valutazione ambientale strategica, mediante la conferma della piena compatibilità ambientale del piano stesso attraverso il documento di sintesi.
- La Variante al Piano di Settore Agricolo del Parco rappresenta e precisa uno strumento di tutela che non rimanda a pressioni o impatti negativi sull'ambiente. La sua attuazione, attraverso le norme tecniche di attuazione è infatti finalizzata alla valorizzazione e alla



tutela delle aree e delle attività agricole, intese sia come attività economiche che come strumento di gestione dei caratteri territoriali e ambientali che il P.T.C. del parco riconosce come meritevoli di valorizzazione e tutela .

- Il presente documento è oggetto di consultazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e delle autorità territorialmente interessate, nonché del pubblico, che potranno esprimere osservazioni e suggerimenti nell'ambito della Conferenza di Verifica, che è stata convocata per il 30 novembre 2009.

1.1 struttura del documento

Il presente Documento di Sintesi è così articolato:

- ↳ parte introduttiva, che definisce il quadro normativo di riferimento per la verifica di esclusione dai processi di Valutazione Ambientale Strategica
- ↳ descrizione del percorso metodologico adottato per l'esclusione da valutazione ambientale strategica del Variante n. 1 del Piano di Settore Agricolo del Parco dei Colli di Bergamo
- ↳ analisi dei contenuti del Variante n. 1 del Piano di Settore Agricolo alla esposizione degli obiettivi della Variante
- ↳ analisi del contesto territoriale e ambientale, propedeutica alla individuazione e alla definizione dell'esclusione della valutazione ambientale strategica
- ↳ sistema degli obiettivi integrato nel contesto ambientale di riferimento e l'individuazione dei temi ambientali rilevanti per il Piano di settore Agricolo.
- ↳ proposta iniziale dei principali indicatori da utilizzare per l'analisi ambientale e la fase di monitoraggio

1.2 Il documento di sintesi

Il Documento di sintesi ha la finalità di definire il quadro di riferimento per la verifica di esclusione della VAS del piano del parco, fornendo le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale. Viene predisposto dall'autorità procedente (il Parco dei Colli di Bergamo). Vanno considerati in particolare i seguenti elementi:

- in quale misura la Variante n. 1 del P.S.A. stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni o le condizioni operative, sia per quanto riguarda la ripartizione delle risorse;
- in quale misura la Variante n. 1 del P.S.A. influenza altri piani o progetti, anche gerarchicamente ordinati;
- i problemi ambientali relativi alle previsioni di piano;
- la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.

Si devono inoltre prevedere gli effetti e inquadrare le aree dove la Variante n. 1 del P.S.A. avrà attuazione e, in particolare:

- la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- il carattere cumulativo degli effetti;
- la natura transfrontaliera degli effetti;
- i rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- l'entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- il valore e la vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'uso intensivo del suolo, ecc.;



- gli effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo dei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato, previsto dall'art. 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 di Governo del Territorio.

Infine, nel documento di sintesi è necessario tenere conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

1.3 normativa di riferimento

La **direttiva 2001/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, introduce la VAS come un processo continuo che corre parallelamente all'intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione. Essa ha l'obiettivo di *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi [...] che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (Art. 1).

La direttiva è volta dunque a garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e dei programmi, mirando ad integrare la dimensione ambientale al pari di quella economica, sociale e territoriale, mantenendone tuttavia la peculiarità e la visibilità; la VAS prevede infatti l'elaborazione di un Rapporto Ambientale, che documenta le modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale, richiamando, tra l'altro, le alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente e la modalità di valutazione tra le alternative, le misure di mitigazione e compensazione, nonché le misure di monitoraggio.

La richiesta di un sistema di monitoraggio, con lo scopo di tenere sotto controllo l'andamento delle variabili e adottare opportune misure correttive, presuppone un meccanismo di retroazione in grado di ridefinirne obiettivi e/o linee d'azione, qualora gli effetti monitorati si discostino da quelli previsti.

La **legge regionale 11 marzo 2005, n. 12** disciplina il governo del territorio anche mediante il criterio di sostenibilità; a tal fine stabilisce, fra l'altro, in accordo con i contenuti della direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o programmi. Oltre alla sostenibilità, un ulteriore criterio ispiratore della legge regionale di governo del territorio è la partecipazione. La legge stabilisce infatti, all'art. 2, comma 5, che il governo del territorio debba essere caratterizzato dalla pubblicità e trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e dalla possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.

In attuazione dell'art. 4 della l.r. 12/2005, la Regione ha predisposto un documento di indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dalla giunta regionale con **d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007**. Il documento riporta lo schema generale del processo metodologico-procedurale integrato di pianificazione e di VAS. Successivamente la **d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007** approva ulteriori adempimenti in materia. In queste deliberazioni viene inoltre illustrata la procedura integrata di pianificazione e esclusione della VAS, illustrata nel presente Documento di sintesi.




La l.r. 36/1977 "Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo" ha istituito il parco regionale dei Colli di Bergamo, con finalità di promozione del recupero del patrimonio storico e monumentale, di arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale e promozione delle attività agricole, in particolare delle aree recuperabili.

2. Processo metodologico della vas

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno degli strumenti più idonei a favorire l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi.

L'integrazione della valutazione ambientale nei processi di pianificazione deve pertanto essere continua durante le diverse fasi del ciclo di vita di un piano:



Fonte ENPLAN

La metodologia proposta evidenzia l'importanza di dare avvio alla valutazione ambientale contestualmente all'inizio dell'elaborazione della Variante n. 1 del P.S.A. e di proseguirla parallelamente alle diverse fasi del processo di pianificazione, mantenendo costante la sua influenza e lo scambio di informazioni. Questa strutturazione vale anche per il processo di esclusione.



2.1 Le fasi

La verifica di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale del Piano del parco sarà articolata secondo il percorso metodologico procedurale di seguito riportato, e coerente con quanto disposto dal quadro normativo precedentemente descritto; la struttura dello schema è tratta dalla DGR 8/6420 del 27/12/2007 – allegato 1d:

	Processo – Variante n. 1 Piano Settore Agricolo	Valutazione Ambientale VAS
FASE 0 Preparazione	<p>P.0.1. PUBBLICAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 21/10/2009 Avvio della procedura con avviso pubblico ▪ 11/11/2009 Affissione albi pretori ▪ 11/11/2009 Pubblicazione sul BURL ▪ 11/11/2009 Pubblicazione su “Eco di Bergamo” ▪ Novembre 2009 Pubblicazione sul sito www.parcocolliberghamo.it <p>P.0.2. INCARICO STESURA PIANO DEL PARCO</p> <p>P.0.3 ESAME PROPOSTE PERVENUTE E REDAZIONE DOCUMENTO DI SINTESI PRELIMINARE</p>	<p>A.0.1. INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI: Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS: Consorzio Parco dei Colli di Bergamo</p>
FASE 1 Orientamento	<p>P.1.1. ORIENTAMENTI INIZIALI DEL PIANO</p> <p>P.1.2. SCHEMA OPERATIVO DEL PIANO</p>	<p>A.1.1. VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON RETE NATURA 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione di incidenza (SIC) <p>A.1.2. DEFINIZIONE DELLO SCHEMA OPERATIVO PER LA VERIFICA e MAPPATURA DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DEL PUBBLICO COINVOLTI</p> <p>A.1.3. DOCUMENTO DI SINTESI DELLA PROPOSTA DI PIANO e DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE - Al. II, Direttiva 2001/42/CE</p>
<p style="text-align: center;">CONFERENZA DI VERIFICA</p> <p style="text-align: center;">- ELABORAZIONE e MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI FINALE</p>		
<p style="text-align: center;">DECISIONE</p> <p style="text-align: center;">- VERBALE DI CONFERENZA IN MERITO ALL'ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS - AUTORITA' COMPETENTE, IN ACCORDO CON PROCEDENTE, ASSUME LA DECISIONE SULL'ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS - INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLA DECISIONE e INFORMAZIONE SUL WEB</p>		

Fase 0 – Preparatoria

Il Parco dei Colli di Bergamo ha dato avvio al procedimento in data 21/10/2009 dandone avviso mediante pubblicazione sul quotidiano “Eco di Bergamo” nel novembre 2009, sul BURL del 11/11/2009 e agli Albi pretori dei Comuni Consorziati.

Il Servizio Tutela Ambientale e del Verde del Parco dei Colli ha predisposto la stesura della variante n. 1 del P.S.A. e del Rapporto di Sintesi.



Su un apposito link sul sito della Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo (www.parcocollibergamo.it) è disponibile la documentazione relativa al Piano ed al procedimento di VAS.

Fase 1 - Orientamento e documento di sintesi

La fase di orientamento consiste nella:

- ↳ definizione degli orientamenti iniziali Variante n. 1 del P.S.A., con l'individuazione degli obiettivi generali;
- ↳ definizione dello schema operativo della Variante n. 1 del P.S.A.;
- ↳ mappatura "portatori di interessi" (stakeholders);
- ↳ identificazione dei dati e delle informazioni disponibili utili alla definizione degli effetti significativi sull'ambiente;
- ↳ predisposizione del documento di sintesi da sottoporre alla Conferenza di Verifica.

Diversamente dal procedimento di VAS classico, nella procedura di esclusione da VAS l'elaborato di piano deve essere già incluso, nelle sue parti essenziali, nel documento di sintesi, per lo meno per la parte utile a determinare i suoi effetti significativi sull'ambiente.

La presente variante al Piano di Settore Agricolo prevede una sola modifica delle Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.), quindi non si ritiene di includere l'elaborato di piano per valutare gli effetti ambientali a riguardo.

Conferenza di Verifica e Decisione

Lo scopo della Conferenza di Verifica è quello di esaminare e valutare la proposta di Piano così come contenuta nel documento di sintesi, previo parere obbligatorio e vincolante della Regione Lombardia sulla valutazione di incidenza.

Sulla base degli esiti della Conferenza di Verifica, di eventuali contributi e osservazioni pervenuti, l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, procede alla decisione riguardo alla procedura di esclusione.

La decisione deve essere portata a conoscenza del pubblico, sia mediante modalità tradizionali che sul sito web.

2.2 I soggetti coinvolti

La procedura per la valutazione ambientale dei piani del parco e delle riserve, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti così individuati dal Consorzio di gestione:

Autorità PROCEDENTE/PROPONENTE

Consorzio di gestione del Parco dei Colli di Bergamo

Autorità COMPETENTE

Il Responsabile Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Verde del Consorzio Parco dei Colli p.a. Pasqualino Bergamelli e il Responsabile dell'Area tecnica rag. Manuela Corti – direttore del Parco. Si sono individuati:

- ↳ **Enti territorialmente interessati dalla variante n. 1 del Piano di Settore Agricolo:**
 - Regione Lombardia;



- Provincia di Bergamo;
 - Comune di Bergamo;
 - Comune di Ponteranica;
 - Comune di Paladina;
 - Comune di Sorisole;
 - Comune di Villa d'Almè;
 - Comune di Almè;
 - Comune di Mozzo;
 - Comune di Valbrembo;
 - Comune di Ranica;
 - Comune di Torre Boldone;
- ↳ **Soggetti competenti in materia ambientale:**
- Regione Lombardia;
 - DG Territorio e Urbanistica
 - DG Qualità dell'ambiente
 - DG Infrastruttura e mobilità
 - DG Agricoltura
 - Provincia di Bergamo:
 - Settore Territorio e Urbanistica
 - Settore Agricoltura
 - Settore Caccia e Pesca
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Bergamo;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - ARPA;
 - ASL;
 - ERSAF;
 - Comunità montane confinanti
- **Enti/autorità confinanti:**
- Comunità montane
- ↳ **Associazioni ambientaliste:**
- W.W.F
 - Legambiente
 - Italia Nostra
- ↳ **Associazioni di categoria:**
- CCIA – Camera di Commercio Industriale e agricola
 - CIA – Confederazione italiana agricoltori
 - Coldiretti
 - APA
 - Associazione Libera Agricoltori
 - Federcaccia Bergamo

3. I contenuti del piano



3.1 premessa

Lo studio per l'esclusione dal processo di VAS di una variante di piano di settore è formato, da una parte dalle analisi approfondite delle azioni previste dal piano stesso, dall'altra dalle stime circostanziate degli effetti della sua applicazione sull'ambiente naturale e sulle dinamiche dell'ecosistema.

Le finalità istitutive di una variante di piano di settore sono, per propria natura, indirizzate alla salvaguardia dell'attività agricola intesa come attività economica e come strumento di gestione dei caratteri territoriali e ambientali del P.T.C. del parco.

3.2 Contenuti normativi

Di seguito si indicano gli articoli delle N.T.A. del vigente Piano di Settore Agricolo che vengono modificate con la Variante n. 1:

<u>Piano Settore Agricolo Vigente</u> Adottato con Del. n. 8 del 28/06/2006			<u>Piano Settore Agricolo</u> Variante n. 1 – novembre 2009		
INDICE			INDICE		
Art.	Titolo	Pag.	Art.	Titolo	Pag.
2	Rapporti tra P.S.A, P.T.C. i P.R.G. comunali e loro Piani Attuativi	4	2	Rapporti tra P.S.A, P.T.C. i P.R.G. gli strumenti urbanistici comunali e i loro Piani Attuativi.	4
-	art. 2 Rapporti tra il P.S.A.. il Piano Territoriale del Parco, i P.R.G. comunali e i loro rispettivi Piani Attuativi.		-	art. 2 Rapporti tra il P.S.A.. il Piano Territoriale del Parco, gli P.R.G. strumenti urbanistici comunali e i loro rispettivi Piani Attuativi.	
3.	Rispetto ai P.R.G. comunali vigenti, rimangono escluse dalle previsioni del P.S.A., oltre alle zone agricole esterne al perimetro del Parco, anche le zone I.C. per le quali il Consorzio potrà utilizzare le indicazioni del P.S.A. per la formulazione di pareri, quando dovuti o richiesti, relativi a piani e progetti riguardanti il settore, pur non avendo esse il valore di norma e quindi non essendo vincolanti.		3.	Rispetto agli P.R.G. strumenti urbanistici comunali vigenti, rimangono escluse dalle previsioni del P.S.A., oltre alle zone agricole esterne al perimetro del Parco, anche le zone I.C. per le quali il Consorzio potrà utilizzare le indicazioni del P.S.A. per la formulazione di pareri, quando dovuti o richiesti, relativi a piani e progetti riguardanti il settore, pur non avendo esse il valore di norma e quindi non essendo vincolanti	
-	art. 10 Azzonamento		-	art. 10 Azzonamento	
2.	La Tav A individua pertanto: 1°) Ambiti territoriali sottesi dal P.S.A in cui sono pienamente e immediatamente efficaci le presenti N.T.A.; relativamente alle aree agricole individuate dai P.R.G. dei Comuni. (Zone E).		3.	La Tav. A individua pertanto: 1°) Ambiti territoriali sottesi dal P.S.A in cui sono pienamente e immediatamente efficaci le presenti N.T.A.; relativamente alle aree agricole individuate dai gli P.R.G. strumenti urbanistici dei Comuni. (Zone E).	



<p>- art. 11 <i>Zona D - zona agricola</i> <u>Interventi sul patrimonio edilizio esistente</u></p> <p>2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d, della L. R. 12/2005, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o sedime solo per finalità pubbliche.</p> <p>5. *Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito il solo cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione (P.C.) di cui all'art 5.</p> <p>- art. 13 <i>Zona c1b - zona a parco agricolo forestale</i> <u>Interventi sul patrimonio edilizio esistente</u></p> <p>3. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento</p>	<p>- art. 11 <i>Zona D - zona agricola</i> <u>Interventi sul patrimonio edilizio esistente</u></p> <p>2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d, della L. R. 12/2005, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o di sedime solo per finalità pubbliche e/o qualora siano previste dagli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>5. Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito l'ampliamento del volume esistente di cui all'art. 12.5 delle N.T.A. del P.T.C., sempre che sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché il cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio (compresa quella risultante dall'ampliamento) purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione (P.C.) di cui all'art 5.</p> <p>- art. 13 <i>Zona c1b - zona a parco agricolo forestale</i> <u>Interventi sul patrimonio edilizio esistente</u></p> <p>3. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento</p>
--	--



conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/2005, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o sedime solo per finalità pubbliche.

Interventi di nuova edificazione

11. c) La superficie minima aziendale sia di almeno ettari 2,5 di cui almeno 2 ettari di proprietà (60% minimo coltivato) e 0,5 ettari in affitto (solo coltivato) (per il presente calcolo verranno considerate solo le superfici coltivate con esclusione delle superfici boscate).

- **art. 14** Zona c2 - zona ad alto valore paesistico

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto

conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/2005, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o **di** sedime solo per finalità pubbliche **e/o qualora siano previste dagli strumenti urbanistici comunali.**

Interventi di nuova edificazione

11. c) La superficie minima aziendale sia di almeno **ettari 3,00** di cui almeno 2 ettari di proprietà **destinati a** coltivato) **e 0,5 ettari in** affitto (solo coltivato) (per il presente calcolo ~~verranno considerate solo le superfici coltivate con esclusione delle superfici boscate~~).

- **art. 14** Zona c2 - zona ad alto valore paesistico

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di



sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o sedime solo per finalità pubbliche.

5. *Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito il solo cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione di cui all'art 5.

- art. 15 Zona b3a - zona ad alto valore paesistico

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o sedime solo per finalità pubbliche. Resta salva comunque la previsione dell'art 10 punto 10.4 delle N.T.A. del P.T.C. che subordina gli interventi di restauro e di risanamento conservativo alla preventiva classificazione dei beni culturali

ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o **di** sedime solo per finalità pubbliche **e/o qualora siano previste dagli strumenti urbanistici comunali.**

5. *Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito **l'ampliamento del volume esistente di cui all'art. 11.4 delle N.T.A. del P.T.C., sempre che sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché** il cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio **(compresa quella risultante dall'ampliamento)** purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione di cui all'art 5.

- art. 15 Zona b3a - zona ad alto valore paesistico

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

- 2 Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o **di** sedime solo per finalità pubbliche **e/o qualora siano previste dagli strumenti urbanistici comunali.** Resta salva comunque la previsione dell'art 10 punto 10.4 delle N.T.A. del P.T.C. che subordina gli interventi di restauro e di risanamento conservativo alla preventiva classificazione dei beni culturali ambientali.



ambientali.

- **art. 16** Zona b3b - zona di riqualificazione ambientale
Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita in sviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita in sviluppo) e/o sedime solo per finalità pubbliche.

- **art. 18** Interventi edilizi
"norme generali"

1. Gli interventi edilizi relativi al P.S.A., riguardanti sia le nuove costruzioni sia il recupero di quelle esistenti, sono regolati dal Piano stesso per quanto riguarda il dimensionamento, la destinazione d'uso e le altre modalità ivi definite, per quanto non regolato dai P.R.G. vigenti e dai loro strumenti attuativi e, comunque, in caso di contraddizione con tali normative.
- 4 Al fine di evitare diverse interpretazioni del dettato normativo della L.R.12/2005, a cui le N.T.A. dei P.R.G. dei Comuni consorziati fanno riferimento si riportano, per gli aspetti di più frequente dubbio interpretazione, i significati assunti dalle presenti N.T.A:

- **art. 16** Zona b3b - zona di riqualificazione ambientale
Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita in sviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita in sviluppo) e/o **di sedime solo per finalità pubbliche e/o qualora siano previste dagli strumenti urbanistici comunali.**

- **art. 18** Interventi edilizi
"norme generali"

- 1 Gli interventi edilizi relativi al P.S.A., riguardanti sia le nuove costruzioni sia il recupero di quelle esistenti, sono regolati dal Piano stesso per quanto riguarda il dimensionamento, la destinazione d'uso e le altre modalità ivi definite, per quanto non regolato dagli **strumenti urbanistici comunali** P.R.G. vigenti e dai loro strumenti attuativi e, comunque, in caso di contraddizione con tali normative.
- 4 Al fine di evitare diverse interpretazioni del dettato normativo della L.R.12/2005, a cui le N.T.A. degli **P.R.G. strumenti urbanistici** dei Comuni consorziati fanno riferimento si riportano, per gli aspetti di più frequente dubbio interpretazione, i significati assunti dalle presenti N.T.A:



<p>- art. 19 <i>Strutture di servizio ai fondi</i> <u>"caselli per deposito attrezzi e rimessaggi scorte e prodotti"</u></p> <p>2. Tale manufatto non potrà essere realizzato all'interno delle zone C2 che, per altro, possono concorrere alla definizione della superficie minima di cui al precedente punto c.</p>	<p>- art. 19 <i>Strutture di servizio ai fondi</i> <u>"caselli per deposito attrezzi e rimessaggi scorte e prodotti"</u></p> <p>2. Tale manufatto non potrà essere realizzato all'interno delle zone C2 (ad esclusione di quanto specificato al punto 5) che, per altro, possono concorrere alla definizione della superficie minima di cui al precedente punto c.</p> <p>5. Relativamente alle zone destinate alle colture tradizionali (orti - coltivazione scarola) potrà essere realizzato un casello in legno della tipologia di tipo tradizionale rispettosa degli indirizzi di cui ai "criteri tipologici e formali" degli strumenti di gestione e di indirizzo del P.S.A. di cui all'art. 8; detto casello dovrà avere carattere provvisorio e dovrà essere della seguente superficie massima:</p> <p>a) Superficie coltivata da 500 mq a 1000 mq: 10 mq di casello</p> <p>b) Superficie coltivata oltre i 1000 mq: 20 mq di casello</p> <p>A garanzia della regolare coltivazione degli orti dovrà essere costituita deposito cauzionale d'importo fisso di € 800, 00 per il casello tipo a) e € 1.500,00 per il casello tipo b). Tale cauzione verrà utilizzata dal Consorzio per la rimessa in ripristino dei luoghi, in caso di riduzione o cessazione dell'attività agricola, qualora la proprietà non vi provvedesse direttamente.</p>
<p>- art. 21 <i>Standard per il recupero edilizio a fini residenziali</i></p> <p>4. Tale possibilità è concessa "una tantum" fino ad ottenere, ad ampliamento avvenuto, una superficie lorda di pavimento complessiva non superiore a mq 150.</p>	<p>- art. 21 <i>Standard per il recupero edilizio a fini residenziali</i></p> <p>4. Tale possibilità è concessa "una tantum" fino ad ottenere, ad ampliamento avvenuto, una superficie lorda di pavimento complessiva non superiore a mq. 95 di superficie utile (SU) ed una superficie massima di 50 mq di SNR (balconi, cantine, soffitte e locali pluriuso) .</p>

3.3 Obiettivi

La variante n.1 al Piano di Settore Agricolo darà completamento alla gerarchia delle fonti ribadendo il concetto di supremazia del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con Legge Regionale n. 8/1991.



I Piano Attuativi di Settore infatti non possono modificare il P.T.C. né porsi in contrasto con esso: funzione dei primi infatti è quella di dare attuazione alle previsioni del secondo, in conformità e nei limiti posti dal P.T.C.

Pertanto la presente variante n. 1 del Piano di Settore Agricolo ribadisce quanto riportato nell'art. n. 2. 1 delle N.T.A. : "il P.S.A. in tutti i suoi contenuti è strumento del P.T.C. : esso non lo modifica ma lo articola e lo precisa formulando direttive di settore che, con l'approvazione del Piano stesso, divengono norma vincolante".

L'obiettivo primario rimane quello della tutela dell'attività agricola intesa come attività economica volta a conservare i caratteri territoriali, ambientali e faunistici del Parco dei Colli di Bergamo in rapporto alle esigenze puntuali dei cittadini.

Gli aggiustamenti alla vigente normativa sono stati pensati nel rispetto delle esigenze tecniche e pratiche degli utenti con la volontà di salvaguardia e la conservazione dei valori del paesistico così come indicato nella D.G.R. n. 8/2121 del 15/03/2006.

3.4 Problemi ambientali

La variante n.1 al Piano di Settore Agricolo non prevede modifiche ed alterazioni dell'ambiente in quanto prevede solo la modifica e la specifica di alcuni articoli delle N.T.A. in continuità e sintonia con quanto normato dal Piano Territoriale di Coordinamento del parco.

Gli interventi conseguenti alla modifica di tali articoli sono da considerarsi capillari e mirati sul territorio del parco e i problemi ambientali che ne possono derivare sono minimi ed influenti a livello macroscopico.

Gli uffici tecnici preposti dal parco, nello specifico l'Ufficio Urbanistico e l'Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Verde, in stretta collaborazione con la Commissione del Paesaggio (L.R. 12/2005 art. 81), valuteranno singolarmente gli interventi progettuali derivanti dalle modifiche degli articoli della variante n.1 al Piano di Settore Agricolo in relazione al contesto paesaggistico, individuando qualora necessario elementi di vulnerabilità e rischio e valutando infine le eventuali trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto e la conseguente compatibilità paesistica del progetto.

3.5 Fonti informative e rapporto con altri piani

In questo paragrafo sono richiamate in modo sintetico le principali fonti di dati ed informazioni utili ai fini delle attività del procedimento di VAS del Piano del Parco Naturale:

- ↘ Piano Territoriale Paesistico Regionale
- ↘ Sistema Informativo Territoriale;
- ↘ GeoPortale della Regione Lombardia;
- ↘ Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia;
- ↘ Progetto Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF) di Regione Lombardia – ERSAF;
- ↘ Strumenti pianificatori vari;
- ↘ Normativa vigente in materia.

Nell'elaborazione del Piano e nella VAS dello stesso si terrà conto della coerenza, oltre che con il PTC del Parco, con almeno i seguenti strumenti pianificatori:

- Livello provinciale



- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFV);
- Piano Agricolo Provinciale;
- Piano Cave;
- Piano di Miglioramento Ambientale (PMA);

- Livello comunale
 - Piani Regolatori Generali (ex L.R. 51/75)
 - Piani di Governo del Territorio (L.R. 12/2005 e s. m. e i.);
 - Piani di protezione civile

- Altri piani a scala territoriale
 - Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica nel Bacino del fiume Po;
 - Siti Natura 2000;
 - Piani di Assestamento Forestale di proprietà forestali pubbliche e private

4. Dati per la verifica di eventuali effetti significativi sull'ambiente

4.1 Progetti e attività

Il Piano Territoriale di Coordinamento e i Piani di Settore indirizzano le attività umane all'interno del Parco ponendo la salvaguardia del paesaggio naturale e agricolo come cardine dello sviluppo.

4.2 Effetti sulla pianificazione

I piani hanno un profondo effetto sulla pianificazione, essendo vincolanti per lo sviluppo del territorio. Questo effetto è però di salvaguardia dell'ambiente, visto gli obiettivi e le finalità specifiche. La norme vigenti e le presenti integrazioni, rendono esplicite le motivazioni dei vincoli, indirizzando la pianificazione verso la sostenibilità ambientale e la salvaguardia degli aspetti di pregio del paesaggio agricolo.

4.3 Effetti sullo sviluppo sostenibile

La regolamentazione delle azioni e delle attività umana, finalizzata alla conservazione ambientale è un elemento fondamentale per aumentare la conoscenza dei valori paesistici del parco e quindi di una sua consapevole fruizione.

La fase di promozione della variante n. 1 del P.S.A. è già contenuta nelle diverse procedure approvate (compresa questa), nelle quali viene aperto il dibattito con tutti i soggetti interessati aumentando così il livello di comprensione sull'importanza della salvaguardia degli ambienti naturali e delle specificità delle aree agricole del Parco dei Colli.

4.4 Problemi ambientali



I criteri di sostenibilità a cui si ispira l'elaborazione della variante del piano di Settore Agricolo sono tesi ad evidenziare il rapporto tra l'attività antropica e le priorità naturalistiche, in modo da prevederne la loro salvaguardia. I regolamenti di attuazione sono elaborati di conseguenza con finalità di carattere naturalistico, in modo da minimizzare gli impatti delle attività umane sulle aree agricole.

Si può affermare che la predisposizione dei piani e dei regolamenti porterà ad un aumento della salvaguardia del territorio, riducendo quindi le possibili problematiche ambientali esistenti.

4.5 Rapporti con altri piani

La fase di integrazione con la pianificazione esistente è parte integrante della metodologia di lavoro. Sono messe in evidenza le sinergie ed eventuali incoerenze con altri strumenti normativi.

La coerenza normativa permette ai piani di diventare uno strumento di riferimento anche per altre programmazioni (PGT, aggiornamenti della rete ecologica, piano di indirizzo forestale, ecc.), in modo da facilitare l'elaborazione di norme puntuali di salvaguardia ambientale.

4.6 Caratteristiche degli effetti e aree interessate

4.6.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità

La durata degli effetti positivi è in teoria illimitata, anche se si deve tener conto che l'ambiente è dinamico, per sua natura, e certe azioni previste possono in futuro non svolgere più la loro funzione di conservazione ambientale.

Trattandosi di ambienti naturali non si può parlare in senso stretto di reversibilità degli effetti, perché essi sono in continua evoluzione; pertanto esistono stadi di sviluppo diversi a cui corrispondono effetti diversi sui quali si può innestare l'attività gestionale con risultati differenti, pur mantenendo l'obiettivo comune del miglioramento ambientale.

In genere, comunque, le dinamiche ambientali hanno bisogno di parecchi anni per svolgere a pieno le loro potenzialità, per cui è sempre possibile calibrare nuovamente le azioni di piano in future revisioni.

4.6.2 Carattere cumulativo degli effetti

La consapevolezza della continua trasformazione del territorio in rapporto alle esigenze dell'attività agricola, produttiva e residenziale nelle aree del parco ha richiesto di adeguare e precisare la normativa vigente per contenere e regolare con precisione capillare le singole esigenze dei privati. Questo al fine di poter indirizzare e frenare l'eventuale richiesta di nuove volumetrie tecniche e residenziali e controllarne la effettiva necessità.

Gli effetti cumulativi di tale variante n. 1 al P.S.A. saranno minimi proprio perché individuando e accogliendo ove possibile le esigenze del singolo utente sarà possibile indirizzarlo nel rispetto dell'ambiente e della salvaguardia del paesaggio.

4.6.3 Natura transfrontaliera, rischi per la salute umana o per l'ambiente



Il parco ha un carattere locale, ma una buona e capillare gestione del paesaggio porta ad un mantenimento ottimale delle aree tutelate a livello locale, sovra comunale, nazionale e quindi europeo.

La variante n. 1 al P.S.A. è finalizzata alla gestione delle aree agricole e non ha conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

4.6.4 Entità ed estensione degli effetti della variante n. 1 del Piano di Settore Agricolo

Il Parco dei Colli si estende per quasi 5000 ha sui primi rilievi prealpini, a nord della città di Bergamo. Comprende sia i primi rilievi (colli di Bergamo veri e propri) che la fascia collinare in continuità con la catena orobica, per la prima porzione rivolta a sud, fino all'altezza massima di 1146 m del Canto Alto.

Il piano di Settore Agricolo interessa quasi interamente le aree normate dal P.T.C.

1. La Tav. A (Azzonamento) individua gli ambiti territoriali a cui fanno riferimento le N.T.A. che colgono diverse situazioni ambientali e che, pertanto, richiedono specifiche politiche e norme di governo. Tali ambiti fanno espresso riferimento agli azzonamenti del P.T.C., che vengono riconfermati o articolati in sub ambiti, e a specifiche destinazioni o usi del suolo non agricoli che sottendono o sono già normale con particolari disposizioni normative (es. aree boscate).
2. La Tav. A individua:
 - 1°) Ambiti territoriali sottesi dal P.S.A in cui sono pienamente e immediatamente efficaci le N.T.A.; relativamente alle aree agricole individuate dai P.R.G. dei Comuni. (Zone E).
 - 2°) Ambiti territoriali non sottesi dal P.S.A. che sono governati da altri strumenti di governo o in cui l'efficacia delle N.T.A. è subordinata al loro recepimento all'interno di altri strumenti (P.R.G.) o alle procedure di cui all'art. 3 punto 3.3.5 delle N.T.A del P.T.C..

Ambiti territoriali sottesi dal P.S.A

Riferimento al P.T.C.		Azzonamento del P.S.A		Note
D	Zona agricola	D	Zona agricola	<i>riconferma integrale dello azzonamento del P.T.C.</i>
C 1	Zona a parco agricolo forestale	C 1 a	"a morfologia sub pianeggiante senza specifiche limitazioni o particolari valenze paesaggistiche"	<i>"articolazione della zona C1 in funzione delle caratteristiche topografiche e morfo- paesistiche che consigliano o consentono diversi usi del suolo"</i>
		C 1 b	"a morfologia articolata, distribuita su ambiti di ridotta estensione e interclusi o in contatto fisionomico e funzionale con spazi boscati"	
C 2	Zona ad alto valore paesistico	C 2	Zona ad alto valore paesistico	<i>riconferma integrale dello azzonamento del P.T.C.</i>
B 3	Zona di riqualific. ambientale	B3 a	"su ambiti marginali e interclusi con modeste attitudini produttive"	<i>"articolazione della zona B3 in funzione delle"</i>



		B 3 b	"su ambiti più aperti e con maggiori attitudini produttive"	<i>caratteristiche dimensionali e localizzative dell'area e dell'attitudine a sostenere diversi usi agricoli"</i>
--	--	-------------	---	---

Ambiti territoriali non sottesi dal P.S.A.

Riferimento al P.T.C.		Azzonamento del P.S.A		Note
B 2	Riserva nat. par. Astino-Allegrezza	B2	Riserva naturale parziale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza	"rinvio ai piani delle riserve art 3 e 9 delle N.T.A. del P.T.C."
B 1	Riserva nat. par. Canto Alto-Giogo	B1	Riserva naturale parziale di interesse geo-litologico forestale e faunistico del Canto Alto e della Valle del Giogo.	"rinvio ai piani delle riserve art 3 e 8 delle N.T.A. del P.T.C."
			Ambiti di interesse forestale ricompresi e non ricompresi nel perimetro del Piano di Settore Forestale (P.S.F.).	"ambiti governati dal P.S.F. o dal Reg. R.L. n°1/93 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale)"

3. Con appositi simboli grafici la Tav. A (AZZONAMENTO) individua inoltre:

* Ambiti Speciali, già normali dal presente P.S.A. che, per localizzazione, relazioni in atto o potenziali con il contesto rurale edificato, possono sostenere destinazioni che travalicano il semplice uso agricolo, per ricomprendere anche funzioni connesse al tempo libero, alla fruizione dei luoghi e servizi di pubblico interesse.

*Gli ambiti di Valmarina e di Astino in cui non è consentito l'ampliamento e la nuova realizzazione di strutture di protezione delle colture (serre e tunnels) anche a carattere temporaneo.

La nuova variante al Piano di Settore Agricolo ha un entità minima e le modifiche delle singole norme si applicano agli ambiti territoriali, sopra riportati, sottesi dallo stesso P.S.A.

- Vedi Tav. A in allegato a fine relazione

4.6.5 Valore e vulnerabilità dell'area

Le aree interessate dalla variante piano del P.S.A. sono le tutte le zone agricole e non, del Parco dei Colli di Bergamo. Il piano di settore agricolo e le sue N.T.A. , incluse le presenti varianti, individua i valori ambientali e norma le attività antropica del parco per la sua salvaguardia .

L'estesa matrice antropizzata porta a sensibili pressioni sugli ambienti e le specie che compongono l'ecosistema naturale. La verifica di queste pressioni e la loro regolamentazione può permettere di salvaguardare gli aspetti più importanti della parte



naturale: in base a questa consapevolezza è stata elaborata la metodologia di elaborazione dei piani di settore che parte dalle potenzialità naturalistiche e dalle esigenze delle specie e degli *habitat* per integrarle con le attività antropiche ambientalmente sostenibili.

4.6.6 Effetti su aree o paesaggi protetti

Le aree interessate dalla variante di piano si trovano all'interno del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, e sono normate dai seguenti piani:

1. Piano Territoriale di Coordinamento L.R. 8/1991;
2. Piano di settore dei Nuclei Abitati approvato il 7/06/2004 con Del. di A.C. n. 5;
3. Piano di Settore Agricolo approvato con Del. di A.C. n. 8 del 28/06/2006;
4. Piano del Tempo Libero approvato con Del. di A.C. n. 2 del 8/02/2007;
5. L.R. n. 7 del 27/03/2007 che istituisce il Parco Naturale dei Colli di Bergamo .

In questo contesto la modifica degli articoli delle N.T.A. del P.S.A. rappresenta una continuità negli strumenti di protezione della pianificazione, essendo questi la declinazione locale dei principi già contenuti nelle normative. L'effetto di questa regolamentazione è positivo in quanto traduce i principi in prescrizioni atte a conservare l'ambiente e/o risolvere le eventuali criticità presenti.

5 . Coerenza esterna rispetto ad altri piani

5.1 Rapporti tra Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo e P.T.C. del Parco

Il territorio del Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento, approvato dalla Regione Lombardia con LR 8/1991 .

Il PTC riguarda l'intero territorio del Parco ed ha effetti di Piano Paesistico ed Urbanistico.

I rapporti tra PTC e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono disciplinati dall'art. 18 della L.R. 86/83 e s. m. e i.

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, in conformità alle finalità espresse dalla L.R. e ai compiti ed alle funzioni attribuite all'Ente gestore dall'articolo 21 della Legge regionale n. 86, guida le scelte di assetto e sviluppo del territorio attraverso:

- ↘ la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali del territorio;
- ↘ la salvaguardia e la ricostituzione delle condizioni per la tutela e il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali;
- ↘ la prevenzione degli stati di rischio — con particolare riferimento alla regimazione idraulica e a situazioni di rischio idrogeologico e sismico — individuando gli ambiti da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse fisiche, della difesa del suolo, della regimazione idraulica e della prevenzione dell'inquinamento;
- ↘ la tutela e la valorizzazione del paesaggio, individuando le zone di particolare interesse paesistico-ambientale — includendovi le aree assoggettate a vincolo in base alle procedure della legge regionale n.12 del 2005 e in base agli elenchi definiti dall'art. 1 della legge 8/8/1985 n. 431 — e i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio;
- ↘ l'istituzione di aree protette;
- ↘ la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate, vietate o sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;
- ↘ le condizioni e le modalità per l'avvio delle attività promosse ed incentivate;
- ↘ i tempi e le modalità di cessazione e/o riconversione delle attività esercitate nel Parco incompatibili con gli obiettivi per il sistema ambientale e paesistico.



- ↳ la localizzazione degli interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, degli ambienti degradati, dei beni storici e culturali;
- ↳ la promozione della ricerca scientifica e didattica per sviluppare l'utilizzazione sociale e culturale del Parco;
- ↳ l'individuazione di criteri e di interventi per razionalizzare e potenziare le strutture ricettive, le infrastrutture e i servizi legati all'attività turistica.

Il PTC del Parco individua nel Sistema ambientale un sistema ordinatore e di riqualificazione del sistema insediativo del Parco dei Colli di Bergamo, condizione indispensabile e sinergica allo sviluppo sociale ed economico.

Indica nella salvaguardia delle risorse fisiche, nella difesa del suolo, nella regimazione idraulica e nella ricomposizione ed integrazione delle risorse naturalistico - ambientali, anche attraverso l'estensione del sistema ecologico, gli obiettivi verso i quali finalizzare le trasformazioni territoriali da chiunque operate.

La variante n. 1 del Piano di Settore Agricolo del Parco dei Colli di Bergamo si raccorda al "Quadro strutturale del PTC relativo al Sistema ambientale – paesistico che fornisce gli indirizzi e le prescrizioni per gli elementi portanti del sistema territoriale, che forma la struttura del sistema ambientale e paesaggistico del Parco.

Il PTC del Parco individua sette ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio del parco:

Zona B1: zona a riserva parziale di interesse geo-litologico, forestale e faunistico del Canto Alto e della valle del Giongo;

Zona B2: zona a riserva naturale parziale di interesse forestale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza;

Zona B3: zona di riqualificazione ambientale

Zona C2: zona ad alto valore paesistico;

Zona C1: zona a parco agricolo-forestale;

Zona D: zona agricola;

Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata.

Per ogni ambito il PTC individua degli obiettivi verso i quali finalizzare le trasformazioni territoriali di chiunque operi sul territorio, indirizzati alla salvaguardia delle risorse fisiche, nella difesa del suolo, nella regimazione idraulica e nella ricomposizione ed integrazione delle risorse naturalistico – ambientali - paesistiche.

5.2 Rapporti tra Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo e P.T.C. provinciale

Il PTCP definisce un ruolo rilevante ai caratteri identificativi del territorio provinciale, con particolare riferimento alla definizione del paesaggio, degli elementi di rilevanza naturalistica e delle reti ecologiche. Il Piano di settore Agricolo del parco dei Colli e la sua variante n. 1, intende raccordarsi al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale attraverso gli indirizzi richiamati dal PTC del Parco.

In particolare tramite:

- recepimento dei contenuti e delle analisi eseguiti dal PTCP di sistema ambientale;
- Implementazione progettuale di quanto suggerito dal PTCP in materia di valorizzazione ambientale e salvaguardia di aree di pregio naturalistico.

Piano di Settore Agricolo	PTCP
Applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare	Promuovere l'inserimento ambientale delle infrastrutture per la mobilità e per



una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro - silvo -pastorali tradizionali;	la progettazione paesistica negli ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica; tutelare le unità di paesaggio.
Difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici.	Garantire l' idoneità qualitativa , la disponibilità quantitativa e la tutela dell'inquinamento.

5.3 Rapporti tra Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo e Strumenti Urbanistici (P.G.T.)

Il piano di governo del territorio definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:

- ↳ documento di piano
- ↳ piano dei servizi
- ↳ piano delle regole

Il **documento di piano** fornisce un quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento e definisce tra l'altro *"i beni di interesse paesaggistico o storico monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo (art. 8, comma 1, punto b)"*.

E' tuttavia nel **piano delle regole** che emergono più esplicite connessioni. Infatti questo documento individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, le aree non soggette a trasformazione urbanistica (art. 10, comma 1, punto e). :

- ↳ Per le aree destinate all'agricoltura recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo agro-forestale e di bonifica.
- ↳ Per le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento
- ↳ Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per i servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro forestali ed ambientali.

Alla luce di quanto precedentemente esposto il Piano di Settore Agricolo e la sua variante n. 1 del Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo contiene i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello delle previsioni urbanistiche:

- Perimetrazione delle aree di intervento;
- Definizione delle tipologie di intervento e delle caratteristiche degli interventi relativamente all'azzoneamento.



5.4 Rapporti tra Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo e altri strumenti pianificatori

5.4.1 Biodiversità' (rete natura 2000)

Rete Natura 2000, istituita dal Consiglio dei Ministri dell'U.E., è un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio dell'U.E. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale. Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le *Zone di Protezione Speciale (ZPS)*, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i *Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC)*. Nel territorio del Consorzio del Parco dei Colli sono presenti:

- **IT2060011** – Canto Alto e Valle del Giongo.
- **IT2060012** – Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza.

Le implicazioni che la normativa Natura 2000 svolge a livello di Piano di Settore Agricolo consistono prevalentemente nei rapporti tra le previsioni di piano da questo prescritte e le esigenze di conservazione dei SIC presenti sul territorio di competenza del Piano del Parco Naturale normato dalla L.R. n. 7 del 27/03/2007.



Parco dei Colli di Bergamo

Variante n. 1 Piano di Settore Agricolo

Verifica di Esclusione da Valutazione Ambientale Strategica